

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

SEZIONE DI VALLECAMONICA - BRENO

REGOLAMENTO

Art. 1 – La Sezione ANA di Vallecamonica, dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA), costituita il 1-09-1921 in base all'Art. 21 dello Statuto, ha sede in Breno Piazza Alpini, 9.

La Sezione ha il compito di realizzare, nell'ambito del territorio assegnatole, direttamente e attraverso i suoi gruppi, la vita dell'Associazione nelle sue varie manifestazioni, secondo gli scopi indicati dall'Art. 2 dello Statuto, avvalendosi in modo prevalente, delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri soci.

EMBLEMI

Art. 2 - L'emblema della Sezione è il Vessillo conforme all'Art. 3 allegato 2 dello Statuto. L'intervento a manifestazioni da parte del Vessillo e dei Gagliardetti, come previsto dall'art. 4 del regolamento Nazionale, è deciso di volta in volta rispettivamente dalla Presidenza della Sezione o dal Capogruppo.

Il Vessillo deve essere scortato dal Presidente o da un Consigliere suo delegato e partecipa:

A- All' Adunata Nazionale.

B- A manifestazioni di carattere: Nazionali, Intersezionali e Sezionali.

C- A manifestazioni patriottiche.

D- A manifestazioni autorizzate dei Gruppi della Sezione e dei Gruppi di altre Sezioni gemellati previo accordo con il Presidente della Sezione di appartenenza.

E- A manifestazioni militari o di altre Associazioni d'Arma.

F- Ai funerali di ex combattenti o internati o di persone che hanno rivestito cariche associative o hanno benemerienze particolari.

G- A manifestazioni di particolare rilevanza sociale ritenute tali dal Presidente o dal Comitato di Presidenza o dal C.D.S.

I soci della Sezione hanno il dovere di salutare il Vessillo che ha sempre la precedenza rispetto ai Gagliardetti ed ai soci.

Art.3 – Il Gagliardetto dei Gruppi partecipa alle manifestazioni previste alle lettere A-B-C-D-E-F-dell'Art. 2 e a tutte le onoranze funebri dei soci combattenti e internati e, su delibera del Direttivo di Gruppo, alle esequie di combattenti non iscritti e di Alpini non iscritti. Non è ammessa la partecipazione a manifestazioni di carattere politico o folcloristico o che non siano conformi allo spirito dello Statuto.

SOCI ORDINARI E AGGREGATI

Art. 4 –L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo Sezionale su parere favorevole della Giunta di Scrutinio della Sezione, la quale si regola in conformità alle norme stabilite dall'Art. 4 dello Statuto e dell' Art. 6 del Regolamento Nazionale, e cioè:

- possono far parte dell'Associazione coloro che hanno prestato servizio per almeno 2 mesi nei Reparti alpini e coloro che non avendo potuto per cause di forza maggiore prestarvi servizio per tale periodo di tempo, hanno conseguito una ricompensa al valore oppure riconoscimento di ferita o invalidità per cause di servizio.

L'ammissione dei soci avviene per domanda su apposito modulo corredata della documentazione richiesta.

La sottoscrizione della domanda sottintende l'accettazione incondizionata dello Statuto e del Regolamento nazionale e sezionale.

L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato per iscritto e può essere impugnato con ricorso al C.D.N.

Art. 5 – Sono Soci Aggregati gli ex Amici degli Alpini che la Sezione ritiene di riconoscere come tali su proposta dei Gruppi. L'ammissione è deliberata dal C.D.S. con parere favorevole della Giunta di Scrutinio. I soci Aggregati non possono avere al tessera sociale ordinaria dell'A.N.A. , portare il cappello alpino e fregiarsi del distintivo sociale ordinario, non hanno diritto di voto attivo e passivo e non possono accedere a cariche elettive.

Essi sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento Nazionale e devono condividere lo spirito dell'Associazione.

La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, si riserva il diritto di revocare l'iscrizione del socio aggregato in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del Consiglio Direttivo Sezionale.

Art. 5 bis - Il socio aggregato che vanti un'iscrizione consecutiva di almeno tre anni e che per tale periodo abbia fattivamente collaborato con la Sezione o con il Gruppo nelle attività associative, può presentare domanda per il passaggio alla categoria di socio "aiutante".

Tale domanda, da redigersi su apposito modulo predisposto dall'Associazione, controfirmata dal capogruppo e da almeno due soci ordinari, sarà valutata dal CDS, previo parere della Giunta di scrutinio.

L'eventuale decisione di rigetto della domanda per socio "aiutante" non dovrà, necessariamente, essere motivata. L'opera per la quale il socio aiutante dovrà aver prestato la sua collaborazione potrà riguardare una qualunque delle diverse attività associative. A mero titolo esemplificativo si indicano: la Protezione civile, l'Ospedale da campo, i Cori e le Fanfare dell'Associazione, le attività di recupero dei siti e della memoria storica, la stampa associativa, le attività culturali e divulgative, l'attività sportiva, la logistica di Gruppi e Sezioni.

Il socio aiutante ha diritto a ricevere il periodico L'Alpino e le pubblicazioni della Sezione e del Gruppo a cui appartenga. Ha diritto a frequentare le Sedi dell'Associazione Nazionale Alpini ed a partecipare alle attività associative. Ha, inoltre, diritto a fregiarsi del copricapo e degli altri segni distintivi appositamente previsti (ed indicati nell'allegato (xx) del Regolamento nazionale), espressione della riconoscenza dell'Associazione per il lavoro svolto.

Art. 6 – Tutti i soci Ordinari e Aggregati hanno diritto di frequentare i locali sociali della propria Sezione o del loro Gruppo. In tali locali tutti i soci dell'Associazione sono considerati graditi ospiti come pure gli Alpini in servizio.

Art. 7 – Chi intende volontariamente recedere dalla qualifica di Socio ordinario oppure passare ad altro Gruppo o ad altra Sezione deve inviare lettera al Presidente della Sezione oppure al proprio Capogruppo. In ogni caso sarà considerato decaduto il socio che non avrà provveduto al rinnovo dell'iscrizione entro i termini stabiliti.

ORGANI SOCIALI DELLA SEZIONE

Art. 8 – Ai sensi dello Statuto gli organi della Sezione sono:

- a) L'Assemblea dei Delegati della Sezione.
- b) Il Presidente.
- c) Il Consiglio Direttivo Sezionale.
- d) Il Collegio dei Revisori dei conti.
- e) La Giunta di Scrutinio per l'esame delle domande di ammissione a socio.

Il presente Regolamento stabilisce inoltre i compiti degli altri organismi interni della Sezione di cui il C.D.S. si avvale per il raggiungimento degli scopi sociali.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 9 - L'Assemblea dei delegati è organo sovrano e delibera con pieni poteri, nel rispetto dello Statuto, sulle attività della Sezione. Di tale Assemblea sarà redatto verbale corredato con i dati di cui all'Art. 25 dello Statuto.

L'Assemblea è convocata:

- a) In seduta ordinaria entro il 15 del mese di marzo di ogni anno.
- b) In seduta straordinaria quando:
 - Il Presidente ed il C.D.S. lo giudichino necessario.
 - Ne sia stata fatta richiesta scritta dai Revisori dei conti.
 - Ne sia stata fatta richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare da almeno 1/5 dei Delegati. In tal caso l'Assemblea dovrà essere tenuta entro 60 giorni. Scaduto tale termine l'Assemblea sarà convocata dalla presidenza Nazionale.

Art. 10 -Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente della Sezione mediante avviso inviato ai Delegati tramite il Capigruppo almeno 15 giorni prima della data stabilita. L'avviso di convocazione contiene: data ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno e, quando fra essi vi siano nomine a cariche sociali, l'elenco dei Soci che cessano dalla carica e di quelli che la conservano.

E' vietata l'indicazione della voce "Varie" nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea; sono comunque nulle le proposizioni la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del giorno.

Art. 11 – In base a quanto previsto dall'Art. 32 - 2° comma dello Statuto l'Assemblea della Sezione è articolata per Delegati. Ogni Gruppo ha diritto a far partecipare all'Assemblea un delegato ogni 25 soci o frazione superiore a 10 unità. I Gruppi che non raggiungono i 25 soci hanno comunque diritto ad un Delegato. Non possono essere Delegati all'Assemblea i membri del CDS, i Revisori dei conti, il Tesoriere, il Segretario ed il Vice Segretario.

Il numero dei Delegati spettanti a ciascun Gruppo è determinato dalla Segreteria della Sezione in relazione al numero dei soci in regola con il pagamento al 31 Dicembre.

Art 12 - Al Capogruppo, purché non incorra nell'esclusione di cui sopra, è assegnato di diritto uno dei posti di Delegato spettante al Gruppo. Egli potrà farsi sostituire, mediante delega scritta, da un altro Delegato del Gruppo e nel caso egli sia il solo Delegato da altro socio del Gruppo. Gli altri Delegati sono eletti dalle Assemblee di Gruppo e durano in carica un anno.

Ogni Delegato può rappresentare altri due delegati del suo Gruppo mediante delega scritta.

Art. 13 - L'Assemblea Ordinaria dei Delegati della Sezione è convocata annualmente per:

- a) discutere e deliberare:
 - la relazione morale del Presidente della Sezione.
 - il bilancio consuntivo e la relativa nota integrativa.
 - Il bilancio preventivo.
 - la relazione dei revisori dei conti.
 - le quote sociali per l'anno successivo.
 - altri argomenti all'ordine del giorno.
- b) Eleggere annualmente:
 - i Delegati all'Assemblea nazionale (Art. 14 dello Statuto).
- c) Eleggere ogni 3 anni:
 - i Consiglieri della Sezione.
 - i Revisori dei conti.
 - i Componenti la Giunta di scrutinio.

l'Assemblea viene chiusa dopo aver esaurito le operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 14 – L'Assemblea dei Delegati, sia Ordinaria che Straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Delegati. In seconda convocazione, che può essere indetta anche un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei delegati presenti; qualora però il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto qualsiasi delibera dovrà essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

L'Assemblea nomina un proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e della regolarità del dibattito, un Segretario e, in caso di elezioni, di almeno tre scrutatori per il seggio elettorale. Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.

Per le nomine alle cariche sociali e per le questioni riguardanti i soci (ordinari o aggregati) si deve procedere con votazione per scheda segreta.

IL PRESIDENTE

Art. 15 - Il Presidente della Sezione è eletto dal CDS, fra i soci che hanno posto la propria candidatura entro i termini stabiliti dalla Commissione elettorale. Viene eletto a maggioranza assoluta (50% degli aventi diritto più uno). Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti.

L'elezione del Presidente avviene in seduta del CDS che dovrà essere tenuta entro 15 giorni dall'Assemblea Sezionale od almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato, dovrà essere convocata dal Presidente uscente o dal consigliere anziano.

In tale occasione il CDS è presieduto, nei limiti della compatibilità consentita dalle candidature, in ordine dal Presidente, da un vice Presidente o dal Consigliere anziano.

I candidati a Presidente non possono partecipare a questa seduta.

Il mandato del Presidente dura tre anni ed è rieleggibile, di norma, per una volta consecutiva.

Il Presidente ha:

- a) la rappresentanza legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- b) è il garante dell'applicazione nell'ambito della Sezione dello Statuto, del Regolamento Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento Sezionale.
- c) convoca e presiede le Assemblee; tranne l'Assemblea dei Delegati.
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del C.D.S.;
- e) propone i tre Vice presidenti ai quali attribuisce i compiti e designa il Vicario;
- f) convoca e presiede il Comitato di Presidenza;
- g) convoca e presiede il C.D.S.;
- h) convoca e presiede la riunione dei Capi Gruppo;
- i) è il responsabile dell'Unità di Protezione Civile della Sezione;
- j) partecipa al Comitato di Redazione del giornale sezionele.

Il Presidente ha la firma di tutti gli atti della Sezione. Per quelli di carattere amministrativo economico e finanziario la firma deve essere abbinata a quella del Segretario / Tesoriere.

In mancanza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le funzioni.

In caso di comprovata necessità ed urgenza il Presidente, sentiti i Vice Presidenti, può adottare ogni provvedimento necessario; appena possibile ne riferisce al C.D.S. che è libero di confermare o di revocare detto provvedimento.

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE

Art. 16 –Il C.D.S. è composto dal Presidente e da 24 Consiglieri. Se l'eletto Presidente è un consigliere si procede alla surroga del 1° dei non eletti della zona da cui proviene il Presidente e ne assume l'anzianità. Il mandato dei Consiglieri dura 3 anni e sono rieleggibili per altri 2 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo Sezionale:

- a) Elegge il Presidente della Sezione.
- b) Detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale.
- c) *Approva il progetto di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea.*
- d) Vigila sulle attività dei Gruppi .
- e) Propone attua e regola le manifestazioni a carattere sezionale e provvede per il normale funzionamento della Sezione conferendo gli opportuni incarichi.
- f) Nomina, su proposta del Presidente, i 3 vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo Sezionale su proposta del Presidente nomina Il Cappellano e l'Alfiere della Sezione che restano in carica per il triennio.

Il Consiglio Direttivo Sezionale può delegare parte dei suoi poteri per il normale andamento dell'Associazione ad un Comitato di Presidenza che dovrà comunque sempre riferire al C.D.S. quanto deliberato. E' facoltà del C.D.S. promuovere la costituzione di Commissioni aventi scopi indicati dallo Statuto. L'attività di tali Commissioni sarà comunque sottoposta al diretto controllo del C.D.S. che la potrà disciplinare con appositi regolamenti. Può inoltre assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del C.D.S. ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso senza diritto di voto.

Il C.D.S. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario e si riunisce ordinariamente una volta al mese.

Le deliberazioni per essere valide sono prese con la presenza di almeno due terzi dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il C.D.S.

Ogni delibera che comporta decisioni collegiali deve essere verbalizzata , sottoscritta dal Presidente (o dal Capogruppo se trattasi di Consiglio di Gruppo), dal rispettivo Segretario e conservata in apposito registro o raccogliatore.

Ogni socio ha diritto di chiedere la copia dei verbali di cui sopra. Ha altresì diritto di esaminare, alla presenza del Segretario /Tesoriere, i documenti contabili.

Il C.D.S., su proposta del Presidente può nominare fra i suoi componenti un Segretario del Consiglio e un tesoriere che può essere scelto tra i soci fissandone i rispettivi compiti.

Art. 17 – Il Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, viene considerato decaduto per rinuncia al proprio mandato.

Rientrano nei motivi giustificati:

- a) Motivi di salute.
- b) Motivi di famiglia.
- c) Lutti.
- d) Altri ritenuti tali dal C.D.S. prima dell'inizio della riunione.

La giustificazione deve pervenire prima della riunione.

La decadenza è automatica e il Presidente ha l'obbligo di comunicarla entro 5 giorni avvisando contemporaneamente il subentrante.

Chi per qualsiasi motivo abbia cessato di far parte del C.D.S. prima della scadenza del proprio mandato è sostituito da colui che nella precedente assemblea dei Soci ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti della zona, il quale assume l'anzianità del sostituito.

ELEZIONI

Art. 18 – La Commissione elettorale è composta dal Comitato di Presidenza.

Essa ha il compito di determinare:

- a) - il n° di Consiglieri da eleggere per ogni zona.
- b) - di comunicare ai delegati i candidati proposti.
- c) - di predisporre la lista per la votazione .

Tutto dovrà essere approvato dal C.D.S.

Per la determinazione dei posti la Sezione viene suddivisa in 3 zone denominate:

- Alta Valle da Pezzo a Cedegolo.
- Media Valle da Novelle a Civate comprese Val Grigna, Malegno e Borno.
- Bassa Valle da Corno a Toline.

La suddivisione delle zone potrà essere rivista in funzione dei tesserati al momento della determinazione dei Consiglieri di zona.

Ogni zona ha diritto ad un numero di Consiglieri proporzionale alla forza al 31.12 dell'anno precedente le elezioni.

I candidati vengono proposti dall'Assemblea dei Capigruppo di ogni zona in numero del 30% superiore a quello da eleggere. Fermo restando che tutti devono essere votati dall'Assemblea dei Delegati, saranno eletti, indipendentemente dai voti ricevuti, i primi di ogni zona fino alla copertura dei posti, in caso di parità è eletto il candidato più giovane.

I primi dei non eletti di ogni zona subentreranno nei posti eventualmente resi vacanti con l'anzianità del predecessore. In caso di esaurimento di candidati della zona entrerà il primo dei preferenziati non eletti.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art 19 – I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, sono costituiti in proprio Collegio e nel loro ambito eleggono un Presidente entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea. Qualora si determinino vacanze di posto tra i componenti del Collegio dei revisori dei Conti, subentra il membro supplente in ordine di voti ottenuti nella precedente Assemblea sezionale.

I Revisori dei Conti hanno per compito la vigilanza continua della gestione economico-finanziaria della Sezione e devono accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione all'Assemblea sezionale esprimendo il proprio parere in merito.

GIUNTA DI SCRUTINIO

Art 20 – La Giunta di Scrutinio è composta da tre soci ed ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio Ordinario o Aggregato accertando i requisiti richiesti e controllando che sulla domanda stessa siano riportate le notizie richieste per i nuovi Soci.

Le domande sono esaminate normalmente entro trenta giorni dalla presentazione e restituite alla Segreteria con la firma di almeno due membri della Giunta di Scrutinio.

La Giunta di Scrutinio provvede alle periodiche verifiche del repertorio dei Soci ordinari ed aggregati e ne trasmette le evidenze alla Segreteria.

CARICHE SEZIONALI

Art. 21 – Il Presidente i Vice Presidenti il Segretario del Consiglio e il Tesoriere, se nominati, costituiscono il Comitato di Presidenza.

Il Segretario Sezionale partecipa alle riunioni del Comitato di Presidenza e del C.D.S. senza diritto di voto, semprechè non sia anche Consigliere Sezionale.

Il C.D.S., quando la Sede Nazionale lo richieda, nomina un Responsabile per i contatti con le diverse Commissioni Nazionali quali, ad esempio, il Centro Studi, la Commissione Informatica, IFSM.

Il Comitato di Presidenza redige l'ordine del giorno della riunione del C.D.S. contenente l'elenco degli argomenti di discussione.

L'ultimo punto all'ordine del giorno è relativo alle comunicazioni del Presidente che non sia stato possibile per ragioni di tempo inserire nella lettera di convocazione.

Ogni Consigliere può proporre al Comitato di Presidenza le questioni che egli ritiene rilevanti per la vita associativa e, qualora queste siano soggette a deliberazione, ne sarà il relatore.

Il Comitato di Presidenza inserisce tali questioni nell'ordine del giorno della prima riunione possibile tenendo conto del carattere di urgenza di ogni singola questione.

Il Presidente può disporre che in casi particolarmente delicati la votazione avvenga a scrutinio segreto.

ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE SEZIONALI E DI GRUPPO – INCOMPATIBILITA'

Art. 22 - Tutti i Soci ordinari della Sezione con almeno due anni consecutivi di iscrizione hanno diritto a ricoprire qualsiasi carica sezionale.

Art. 23 – Le incompatibilità previste dall'Art. 8 bis dello Statuto, tra le cariche elettive politico-amministrative e cariche associative (Presidente Nazionale, Consigliere Nazionale e Presidente Sezionale) sono estese anche a Consigliere Sezionale e Capogruppo.

Per cariche politico amministrative si intendono quelle parlamentari, regionali, provinciali, Presidenti anche di società pubbliche a livello comprensoriale e Sindaci.

Nelle cariche politiche sono comprese quelle dirigenziali di partito a livello comprensoriale.

La candidatura a cariche politico-amministrative comporta, per il socio che riveste cariche associative di cui sopra, la contestuale decadenza dalla carica rivestita Il socio che si candida o che ricopre le cariche politico-amministrative di cui al 2° comma del presente articolo deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stesse per potersi candidare alle cariche associative di cui al 1° comma.

Prima di formalizzare ufficialmente la propria candidatura ad elezioni politico-amministrative, chiunque ricopra cariche associative deve dare dimissioni scritte.

Art 24 – I candidati alla carica di Delegati all'Assemblea Nazionale dei delegati sono proposti dal C.D.S. all'Assemblea della Sezione ai sensi dello Statuto, tenuto conto delle proposte di candidature pervenute entro la data stabilita di volta in volta dal C.D.S.

Art. 25 – Tutte le nuove proposte di candidatura alle cariche sociali elettive devono essere corredate da copia del congedo, curriculum militare ed associativo e fotografia formato tessera.

Art. 26 – I Soci che rivestono cariche elettive di competenza dell'Assemblea Sezionale dei delegati, se rieleggibili devono comunicare alla Segreteria della Sezione almeno 60 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, l'eventuale rinuncia alla facoltà di essere rieletti.

Almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'Assemblea la Segreteria Sezionale trasmetterà a tutti i Gruppi:

- I nominativi dei Soci che terminano definitivamente il mandato.

- I nominativi dei Soci rinunciatari.

E' facoltà delle Assemblee dei Capi Gruppo delle tre zone presentare candidati alle cariche sezionali fino a 30 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Delegati.

Ogni Candidato potrà essere proposto per una sola carica, fatta eccezione per quella a Delegato all'Assemblea Nazionale e per quella di Presidente che può anche essere candidato come Consigliere.

DELGATI DI ZONA – INTERGRUPPI

Art. 27 – La Sezione per meglio perseguire gli scopi associativi nomina dei delegati di zona.

Essi devono adempiere a funzioni di indirizzo, di sorveglianza e di collegamento fra Sezione e Gruppi. Restano in carica per la durata di ogni ciclo presidenziale.

Ogni zona ha solo funzioni consultive, non vincolanti per il C.D.S. ma, può inoltrare proposte tramite delegato.

Il delegato potrà avvalersi per le funzioni di segreteria di uno dei Capigruppo, scelto di volta in volta o a tempo determinato fra i Capigruppo della zona stessa.

E' prevista almeno una riunione semestrale della quale dovrà essere stilato verbale da inviare alla Sezione. Ogni Capogruppo ha diritto ad esprimere un voto; le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Art 28 - La Sezione riconosce e favorisce la costituzione di Intergruppi intesi come valido coordinamento fra Gruppi vicini al fine di realizzare la migliore collaborazione nelle iniziative e nelle manifestazioni del proprio territorio.

Gli Intergruppi non possono avere emblemi non previsti dallo Statuto. Eventuali incarichi (Coordinatori, Segretari ecc.) restano un fatto locale e non possono avere riconoscimenti ufficiali nella scala gerarchica dell'Associazione.

Art. 28 bis - Qualora sussistano motivi particolari che uniscono un Gruppo ad altro di diversa Sezione questi potranno gemellarsi. Motivi sono elementi di comunione nella rispettiva storia, comune attività di manifestazioni e celebrazioni, scambi culturali e ricreativi consolidati.

La richiesta di gemellaggio sottoscritta dai due Capigruppo, dovrà essere presentata alla Sezione che provvederà ad autorizzarla con delibera del CDS sentito il parere dell'altra Sezione qualora non già espresso e fatte salve norme, usi e consuetudini in questa vigenti.

Ogni gruppo può gemellarsi una sola volta, il CDS potrà, in casi straordinari, valutare se autorizzare più di un gemellaggio.

ANNO SOCIALE E BILANCI

Art. 29 - L'anno sociale per la Sezione coincide con l'anno solare.

I progetti di Bilancio consuntivo e preventivo devono essere approvati dal CDS almeno venti giorni prima dell'Assemblea Sezionale Ordinaria e, unitamente alla relazione morale del Collegio dei revisori, devono essere depositati presso la Segreteria della Sezione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, per consentirne la consultazione da parte dei Soci.

GRUPPI DELLA SEZIONE

Art. 30 – La Sezione è divisa in Gruppi con un minimo di 10 Soci (Art. 27 della Statuto).

La richiesta di costituzione di un Gruppo è rivolta al Presidente da chi ne ha l'iniziativa e ha raccolto l'adesione del numero minimo dei Soci previsto dallo Statuto.

Art. 31 – L'Assemblea di Gruppo nomina il Capogruppo ed un Consiglio di Gruppo con un numero di membri adeguato al numero degli iscritti al Gruppo stesso.

Il Consiglio di Gruppo nomina l'Alfiere, il Segretario ed eventualmente il Tesoriere.

Il Capogruppo nel primo Consiglio nomina il Vice Capogruppo con funzioni di Vicario.

Tutte le cariche del Gruppo sono equiparate per la loro durata, ma senza limiti di rieleggibilità, alle corrispondenti cariche sezionali.

In caso di rinuncia o dimissioni del Capo Gruppo, il Vice Capo Gruppo assume la reggenza del Gruppo sino alla riunione dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 32 – Tra il 1° novembre di ogni anno ed il 31 gennaio successivo, il Capo Gruppo riunisce i Soci in Assemblea dopo averne concordato la data con il Presidente sezionale per:

- a) Deliberare in merito alla relazione morale ed al rendiconto finanziario dell'anno sociale trascorso.
- b) Determinare la quota associativa per l'anno successivo.
- c) Discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo.
- d) Eleggere le cariche sociali del Gruppo.
- e) Eleggere i Delegati all'Assemblea sezionale nel numero previsto dall'Art. 11 del presente Regolamento.

L'assemblea nomina il proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito.

Il Presidente della Sezione, o un suo delegato, può sempre intervenire alle Assemblee di Gruppo.

Art. 33 – l'Assemblea di Gruppo può essere convocata ogni qualvolta il Capogruppo lo ritenga opportuno e quando almeno un decimo dei Soci, con un minimo di cinque, ne facciano richiesta al Capogruppo e per conoscenza al Presidente della Sezione, specificandone i motivi; in questo caso la riunione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta, altrimenti la convocazione sarà fatta dal Presidente della Sezione entro le successive 3 settimane.

Art. 34– La convocazione dell'Assemblea di Gruppo potrà avvenire a mezzo di avviso personale ai Soci e per conoscenza al Presidente di Sezione.

Se il Gruppo dispone di una sede, o di spazi predisposti vi dovrà essere esposto l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 35 – I Gruppi dovranno comunicare ogni anno entro il 5 Febbraio al Consiglio Direttivo Sezionale:

- la relazione morale e finanziaria approvata dall'Assemblea dei Soci.
- le cariche del Gruppo.
- la situazione numerica dei Soci.
- i nomi di delegati alle Assemblee Sezionali.

Art. 36 – Il C.D.S. Può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi Soci si riduca per un anno al 50% del minimo stabilito dallo Statuto.

MANIFESTAZIONI

Art. 37 – Per qualsiasi manifestazione indetta, la Sezione dovrà avere preventiva autorizzazione dalla Sede Nazionale e i Gruppi dalla Sezione. Tutti dovranno attenersi alle norme dello Statuto, dei regolamenti e delle leggi vigenti.

Al Presidente Sezionale ed al Capogruppo, incombe l'obbligo di vigilare affinché nelle manifestazioni di qualsiasi genere :

- Il Cappello Alpino non sia portato da chi non è Socio.
- Nessun Socio faccia uso di decorazioni, gradi o distintivi a cui non ha diritto.
- Tutti gli oratori che intervengono diano affidamento di attenersi a quanto disposto dall'Art. 2 dello Statuto.

Gli atti e le manifestazioni della Sezione si svolgono sotto la responsabilità del Presidente e del C.D.S..

E' facoltà della Sezione emettere norme che regolano la concessione delle autorizzazioni per le manifestazioni da loro indette ai Gruppi che ne fanno richiesta.
La richiesta e la data delle manifestazioni di Gruppo devono per venire alla Sezione assieme ai verbali dell'Assemblea di Gruppo come previsto dall'Art 32.

GIORNALE SEZIONALE

Art. 38 – Organo della Sezione è il Giornale “Noi de la Valcamonica”, edito a Breno in Piazza Alpini, 9 .

L'Amministrazione del giornale costituirà un capitolo a sé stante del Bilancio Sezionale.

Il C.D.S. nomina, agli effetti di legge, il Direttore Responsabile e, su sua proposta il Comitato di Redazione, di cui almeno un membro deve far parte del C.D.S. stesso.

Tutti gli incarichi e tutte le prestazioni dei collaboratori (che possono anche essere esterni) saranno gratuiti, salvo diversa delibera del C.D.S. .

Il giornale dovrà uscire con cadenza trimestrale o quadrimestrale.

UNITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 39 – Secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal vigente Regolamento di Protezione Civile dell'ANA è costituita in seno alla Sezione una Unità di Protezione Civile.

L'Unità per il proprio funzionamento può adottare un regolamento interno purchè in linea con le disposizioni nazionali e approvato dal C.D.S. con il parere vincolante del Presidente.

CORI E FANFARE

Art. 40 – L'attività dei Cori e della Fanfare deve fare riferimento agli scopi descritti nello Statuto.

Nell'ambito della Sezione possono essere costituiti il Coro Sezionale, denominato “Coro ANA della Sezione di Vallecamonica” e la Fanfara Sezionale denominata:”Fanfara della Sezione ANA di Vallecamonica”.

ATTIVITA' SPORTIVE

Art. 41 – La Sezione favorisce con ogni mezzo l'attività sportiva anche per avvicinare i giovani all'Associazione.

L'attività sportiva promossa dall'ANA è affidata ad un'apposita commissione consultiva, composta da Consiglieri sezionali e alla quale possono far parte Alpini non appartenenti al C.D.S..

La Commissione sotto la responsabilità di un consigliere Sezionale nominato dal C.D.S. provvederà a redigere i programmi delle manifestazioni sezionali e coordinare la partecipazione dei nostri Alpini alle gare nazionali.

Il bilancio deve prevedere un capitolo di spesa a copertura dei fondi necessari per la partecipazione alle gare.

SEDE DELLA SEZIONE

Art. 42 – L'uso dei locali della Sede è stabilito dal C.D.S.

I costi relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Sede sono previsti nell'apposita voce di spesa nel bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio dell'anno sociale.

SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE O DEI SUOI GRUPPI

Art. 43 Fatto salvo quanto disposto dallo Statuto, dai Regolamenti Nazionale e sezionale lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da un'Assemblea straordinaria rispettivamente dei Soci della Sezione o del Gruppo.

Per la validità di questa Assemblea devono essere presenti personalmente o con delega, almeno i due terzi degli aventi diritto.

La relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Gli eventuali patrimoni ed i materiali della Sezione o dei Gruppi, in caso di scioglimento, saranno devoluti rispettivamente alla Sede Nazionale ed alla Sezione.

MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 44- Il C.D.S. potrà proporre modifiche al presente regolamento. Le modifiche saranno valide dopo la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni modifica regolarmente approvata dovrà essere portata a conoscenza dei Soci con mezzi idonei.

DISPOSIZIONE FINALE

Art.45 – Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento e per quanto può essere necessario per l'interpretazione dello stesso si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

NORME TRANSITORIE

1- Dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento non potrà candidarsi alle prime elezioni del C.D.S. chi ha già fatto parte del C.D.S. per 6 (Sei) mandati consecutivi e alle elezioni successive chi è già stato consigliere per 4 (quattro) mandati consecutivi.

2-In caso di approvazione del presente Regolamento per le elezioni che devono avvenire entro il 15 Marzo 2008 i termini dell'Art. 26 vengono così ridotti:

Da 60 a 40 giorni Rinuncia alla rielezione

Da 45 a 30 giorni trasmissione nominativi soci che terminano il mandato o che rinunciano.

Da 30 a 20 giorni comunicazione candidature cariche sezionali.

Approvato dal C.D.S. il 19 Novembre 2007

Approvato dall'Assemblea dei Delegati il 15 dicembre 2007

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 12 gennaio 2008

Modifica approvata dal C.D.S. il 4 marzo 2011

Modifica approvata dall'Assemblea dei Delegati il 12 marzo 2011

Modifica approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale il 9 aprile 2011

Modifica Approvata dal C.D.S. il 25 gennaio 2013

Modifica approvata dall'Assemblea dei Delegati il 16 marzo 2013

Modifica approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale il 13 aprile 2013